



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 31

05/10/2020

**PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL NUMERO DI CELLULARE DA ASSOCIARE
ALL'IDENTITÀ DIGITALE**

Premessa

Si è potuto verificare che vi sono diversi casi in cui i richiedenti l'identità digitale si vedono rifiutare dal Gestore dell'identità digitale l'indicazione del numero di cellulare da associare alla propria identità, in quanto già associato ad altro utente. I casi più frequenti sono riconducibili alla riassegnazione di numeri di telefono da parte dei gestori di telefonia mobile a seguito della scadenza della SIM, altri al precedente utilizzo del medesimo numero da parte di un familiare/affine per ottenere l'identità digitale. Peraltro, vi potrebbero essere casi nei quali il cellulare sia stato sottratto, anche temporaneamente, al legittimo proprietario ed utilizzato per ottenere l'identità digitale SPID.

Ribadito che il telefono cellulare costituisce nell'ambito dello SPID un importante fattore di autenticazione, alcuni gestori di identità digitale SPID gestiscono tali casi con modalità eterogenee volte ad accertare la motivazione dell'anomalia e alla sua risoluzione, altri si limitano a rifiutare la richiesta.

Ciò premesso, con il presente avviso, si definisce una procedura unica, approvata nell'ambito del *Tavolo tecnico SPID* istituito con decisione del Comitato Guida del 31/03/2020, che i gestori dell'identità digitale sono tenuti ad adottare.

Termini e definizioni

Ai fini della presente procedura si applicano le seguenti definizioni:

ID: identità digitale SPID;

IdP: il gestore dell'identità digitale SPID;

richiedente: il soggetto richiedente l'identità digitale che indica un numero di telefonia mobile già associato ad altro soggetto;

attuale assegnatario: il titolare dell'identità digitale cui risulta già associato il numero di telefonia mobile che cerca di usare il richiedente;

cellulare indisponibile: un numero di cellulare che risulta già associato ad altra identità digitale attiva, sospesa o in corso di attivazione.

Obblighi dei gestori di identità digitale

I gestori di identità digitale SPID sono tenuti a:

1. rendere note le modalità di accesso alla presente procedura ai soggetti che tentano di usare un cellulare indisponibile;
2. non fornire al *richiedente* i dati dell'*attuale assegnatario* e viceversa.



Procedura

Il Gestore dell'Identità Digitale SPID:

1. informa il richiedente che il numero di cellulare risulta già associato ad altra ID, che pertanto è un *cellulare indisponibile*;
2. provvede ad una doppia verifica del possesso del *cellulare indisponibile* in capo al richiedente, attraverso due interazioni separate da una distanza temporale compresa tra le 24 e 48 ore
3. provvede nello stesso arco temporale ad eseguire una analoga verifica attraverso i contatti dell'attuale assegnatario (utilizzando canali diversi dal cellulare in questione), al fine di verificare la disponibilità del numero di telefonia cellulare in questione. Qualora l'attuale assegnatario dimostri il possesso del numero di cellulare conteso o non intenda provvedere ad associare alla propria identità altro cellulare, la richiesta del richiedente è rigettata.
4. nel caso che il numero di telefono cellulare risulti definitivamente nella disponibilità del richiedente e l'attuale assegnatario non abbia provveduto all'aggiornamento del cellulare associato alla propria Identità Digitale o a dimostrarne il possesso, provvede alla sospensione dell'identità dell'attuale assegnatario e, trascorsi 15 giorni senza contatti da parte dell'attuale assegnatario alla revoca dell'identità stessa.
5. descrive nel Manuale operativo la procedura che intende, nel rispetto dei suddetti requisiti, porre in essere ai fini del "recupero del numero di cellulare da associare all'identità digitale" e lo invia all'AgID per l'approvazione.

Decorrenza

I gestori di identità digitale SPID sono tenuti ad adottare la presente procedura entro sessanta giorni dalla data del presente avviso.

Il Responsabile del progetto SPID